



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, dott.ssa Giulia Ruperto

Esaminati i questionari sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2018- 2019 e 2020, redatti dall'Organo di revisione del Comune di Concorezzo (MB), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle autonomie;

Vista la richiesta istruttoria, prot. Cdc n. 12259 del 07/10/2022;

Vista la risposta del Comune di Concorezzo (MB) a firma del Responsabile del Settore Finanze e Contabilità, prot. Cdc n. 14171 del 19/10/2022 e i relativi allegati:

#### CONSIDERATO

che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell'Ente e di quanto riferito e attestato dall'Ente nel corso dell'istruttoria svolta, non si ravvisano, allo stato degli atti, ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e/o per convocare l'Amministrazione in adunanza collegiale;

#### P.Q.M.

comunica, allo stato degli atti, l'esito dell'istruttoria svolta sui questionari relativi al consuntivo 2018, 2019 e 2020.

In particolare, a fronte di opportuni rilievi, si forniscono le seguenti raccomandazioni:

- 1) a consolidare l'avviato rafforzamento della capacità di riscossione, con riferimento alle entrate tributarie ed extratributarie, sia in conto competenza, sia soprattutto in conto residui;
- 2) a prestare attenzione all'equilibrio economico della gestione operativa anche per mezzo del sistema dei controlli interni, (avuto riguardo alle difficoltà che si registreranno negli esercizi successivi per l'impiego di risorse del PNRR destinate all' ammodernamento del patrimonio comunale che si caratterizza per la discrasia temporale tra i costi e i benefici).
- 3) a determinare annualmente, ai sensi del principio contabile 10.6 di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la cassa vincolata con apposito provvedimento del responsabile del servizio finanziario da comunicarsi al Tesoriere;
- 4) di verificare periodicamente l'andamento del contenzioso, adeguando di conseguenza l'apposito accantonamento; in particolare si ritiene che il fondo contenzioso stanziato nell'esercizio 2020, pari a 520 mila euro, quale "importo ritenuto pari al valore massimo stabilito all'art.5, c.6 e c. 6 del D.M. 55/2014, per le cause di valore indeterminabile e di particolare importanza" (a fronte di una stima di circa 75 mila euro) sia eccessivamente prudenziale.



CORTE DEI CONTI

L'ente riferisce anche che *“nell'anno 2022, il nuovo contenzioso legale ha riguardato il ricorso della società LT Building SRL al Tar avverso l'ordinanza di demolizione n. 55/2022, per il quale è stato conferito l'incarico legale di difesa con determinazione n. 362 del 21 luglio 2022”*.

Prescindendo in questa sede, da valutazioni, in ordine alla possibile emersione di profili di danno e di eventuale responsabilità, di competenza della Procura di questa Corte, si riserva ai controlli che saranno effettuati in occasione dell'esame dei prossimi rendiconti, ogni valutazione riguardo l'emersione di debiti fuori bilancio.

Si richiama all'ente, ove l'amministrazione intenda destinare somme per prepararsi a eventuali controversie che dovessero manifestarsi solo nel futuro, che la sede appropriata non è il rendiconto bensì il bilancio di previsione, giacché il fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione non è finalizzato a retribuire i professionisti legali incaricati dell'assistenza legale dell'ente; in tal senso il principio contabile ex allegato 4/2 al d.lgs n. 118/2011, alla lettera g) del medesimo punto 5.2, espressamente dispone: *“gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto”*. Ne consegue che la sede per operare stanziamenti puramente prudenziali non è tanto il rendiconto quanto piuttosto il bilancio annuale e pluriennale di previsione.

Va infine soggiunto che, in disparte la sostanziale “penalizzazione” che l'Ente pare essersi autoinflitto, la normativa suindicata pone requisiti stringenti per l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione, essenzialmente riconducibili al fatto che il rischio alla cui copertura erano preordinate non sussista più con certezza; è però ovvio che quando la ragione stessa dell'accantonamento non abbia solide basi di fatto, l'amministrazione si espone al rischio di una *probatio diabolica* al fine di legittimare successivamente lo svincolo di tali risorse, potendo risultare arduo dimostrare la sopravvenuta inesistenza di una condizione generica e puramente ipotetica;

5) a porre costante attenzione alla corretta quantificazione anche del fondo perdite per organismi partecipati (societari e non) nonché al fondo passività potenziali.

All'ulteriore verifica di questi e degli altri aspetti della gestione si provvederà nell'ambito dei successivi controlli.

La Sezione si riserva, in ogni caso, di effettuare ulteriori verifiche su aspetti della gestione finanziaria che coinvolgono i rapporti tra l'ente locale e gli organismi partecipati il cui approfondimento si dovesse rivelare necessario anche a seguito dell'esame delle revisioni periodiche delle partecipazioni.



CORTE DEI CONTI

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia adottata non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Il Magistrato istruttore  
dott.ssa Giulia Ruperto



CORTE DEI CONTI